

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1708**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BARBATO e CUSUMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2007

---

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla presunta predisposizione da parte del SISMI di *dossier* riguardanti magistrati, titolari di alte cariche istituzionali, personalità politiche ed esponenti del settore dell’informazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - In data 4 luglio 2007 il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha denunciato da parte del SISMI «un'attività estranea ai compiti dei servizi fatta per intimidire e far perdere credibilità ai magistrati».

Lo scopo, sempre secondo la denuncia del CSM, sarebbe stato quello di intralciare le indagini dei magistrati inquirenti, screditandoli anche attraverso mezzi di informazione.

L'iniziativa del CSM non ha precedenti nella storia repubblicana, così come non ha precedenti il tono apodittico della sua denuncia, sia nei fatti enunciati, sia negli scopi perseguiti dal SISMI, mentre alcune procure della Repubblica hanno ancora in corso un'approfondita attività inquirente.

Tutto ciò, accompagnato all'autorevolezza dell'organo denunciante, il cui Presidente, peraltro, è il Capo dello Stato, non può non avere un'immediata risposta dal Parlamento, con la costituzione di una Commissione di inchiesta che nello spazio di dodici mesi sap-

pia fare emergere ogni attività illecita compiuta da uno o più appartenenti al Servizio segreto militare.

Dall'altro lato, le delicate funzioni dei servizi segreti a tutela della sicurezza dello Stato e dei suoi organi democratici, e di contrasto del terrorismo internazionale e nazionale, impongono al Parlamento la più approfondita ricerca della verità, per capire quanti abbiano tradito la Repubblica e per garantire contestualmente l'onore e la professionalità di quanti, invece, hanno servito lo Stato con correttezza e lealtà.

L'urgenza di una Commissione di inchiesta è, dunque, dettata proprio dall'autorevolezza sia dell'organo denunciante che del SISMI, la cui attività ha consentito peraltro all'Italia di tenersi al riparo, dentro e fuori dei confini nazionali, da attacchi terroristici, che hanno colpito altri Paesi, e ha concorso a salvare la vita di diversi cittadini italiani sequestrati da bande terroristiche operanti in varie zone del Medio Oriente e dell'Africa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione, compiti e durata della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito:

*a)* di accertare le attività di dossieraggio illecito prodotte dalla struttura del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), i responsabili di tali attività e tutti i destinatari delle stesse, nonché gli scopi che le stesse iniziative si prefiggevano;

*b)* di accertare se vi sono state complicità di altri organi dello Stato o iniziative di altri poteri tesi a manipolare la vita democratica delle istituzioni repubblicane.

2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce al Parlamento entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

### Art. 2.

#### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

*(Testimonianze)*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti ad essa e ogni altra persona che col-

labora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 2.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.





